

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

STATUTO

Approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n.36 in data del 29.10.2001 e n. 47 del 26.11.2001.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Farra di Soligo è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.07.2000, n. 212.
4. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione anche tramite iniziative condivise e coordinate a livello sovracomunale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
6. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona e della famiglia;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori, con particolare attenzione all'istruzione scolastica a qualsiasi livello;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
 - f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
 - g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.
7. Persegue, inoltre, l'obiettivo delle pari opportunità tra l'uomo e la donna e del reinserimento in paese dei concittadini emigrati.

Art. 2 - Territorio

1. Il Comune di Farra di Soligo comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
 - a) FARRA DI SOLIGO, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
 - b) COL SAN MARTINO;
 - c) SOLIGO.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a' sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6.10.1953, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 22.03.1954: - d'argento al castello di rosso torricellato di un pezzo centrale, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo, sormontato da un croce patente di nero, scorciata. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto del Presidente della Repubblica in data 6.10.1953, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 22.03.1954: - drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Farra di Soligo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori rosso e bianco, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Farra di Soligo - Provincia di Treviso".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4 – Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 6 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. I programmi stabiliscono gli obiettivi da raggiungere, le priorità di intervento, i costi da sostenere e le risorse da mobilitare, i tempi e le fasi di attuazione, le procedure di verifica.
4. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario.
6. Il Comune esercita, in particolare, le funzioni indicate nei successivi articoli del presente titolo.

Art. 7 - Sviluppo sociale

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche, culturali e religiose, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato, che non siano espressamente attribuite dalla legge ad altri enti.
2. Gli enti, le associazioni e il volontariato possono essere incaricati dal Comune di collaborare nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 8 - Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
 - d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
 - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
 - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Spetta al Comune:
 - a) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;

- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
- c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto del suolo.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 - Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Elezione, composizione e durata del Consiglio comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 12 - Funzioni

1. Il Consiglio comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità;
 - b) sviluppa opportune azioni atte a garantire il collegamento, la consultazione e il coordinamento con i cittadini e con gli altri soggetti pubblici e privati;
 - c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - d) ha autonomia organizzativa e funzionale, da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
 - e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione;
 - h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 13 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale:
 - a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
 - c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
 - d) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentati in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 14 – Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata:
 - a) alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vicesindaco;
 - d) all'elezione della Commissione Elettorale comunale;
3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 15 - Documento programmatico di mandato

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 17 - Presidenza del Consiglio comunale

- 1 Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 19 - Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
7. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20 - Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
 - b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
 - e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dall'apposito regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 21 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 22 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra

individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.

2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.
4. I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
 - a. per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b. per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

CAPO III

COMMISSIONI

Art. 24 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno su designazione dei capigruppo con criterio proporzionale, salvaguardando comunque la presenza di tutte le componenti politiche rappresentate in Consiglio comunale.
2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 25 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dall'apposito regolamento per il funzionamento del

Consiglio comunale.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 26 - Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune.
3. Le deliberazioni che istituiscono le commissioni di cui al comma precedente stabiliscono anche la composizione delle commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 27 - La Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. Promuove e resiste alle liti, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto, nonché concilia e transige nell'interesse del comune.
6. Alla Giunta comunale in particolare compete:
 - a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - b) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, tutti i provvedimenti per dare esecuzione alle linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale ai sensi del precedente comma 4;
 - d) concedere i contributi ordinari e straordinari ove non rientranti nelle competenze gestionali dei dirigenti in quanto non contenuti in programmi o non discendenti da criteri predefiniti;
 - e) predisporre proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
 - f) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia e previste dai regolamenti comunali;
 - g) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario

comunale, che non riguardino la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, nonché la dotazione organica e le relative variazioni, i regolamenti, l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 28 – Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
 - a) dal sindaco, che la presiede;
 - b) da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori, fra cui un vice sindaco.
2. L'opzione relativa al numero di assessori può essere modificata nel corso del mandato nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
4. Gli assessori possono essere nominati:
 - a) tra i cittadini facenti parte del Consiglio comunale;
 - b) tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli stessi possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto;
5. Gli Assessori esterni di cui alla lettera b) non possono ricoprire la carica di vice sindaco se non sono risultati eletti come Consiglieri comunali nell'ultima consultazione elettorale amministrativa.
6. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 29 - Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui la nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

Art. 30 - Durata in carica

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 31 - Sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 32 - Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) sopravvenuta incompatibilità.
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco o a chi lo sostituisce e sono operanti dal momento in cui sono pervenute all'ufficio protocollo. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla presentazione delle dimissioni la comunicazione della sostituzione degli Assessori dimissionari. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e non possono essere ritirate.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 33 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti e senza diritto di voto, i Revisori dei conti.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario comunale stesso.

CAPO V

SINDACO

Art. 34 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo e organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
 - a) amministrazione;
 - b) vigilanza;
 - c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 35 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio del Comune;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - b) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;

Il Sindaco:

 - a) nomina e revoca i componenti della Giunta comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 28, comma 1, del presente statuto, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'Amministrazione e coordina l'attività della Giunta comunale e dei singoli Assessori;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - c) nomina i Responsabili dei Servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
 - d) nomina e destituisce i responsabili dei servizi e degli uffici con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità previste dal regolamento, su indirizzo della Giunta comunale;
 - e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei Segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
 - g) può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
 - h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta in base alle rispettive competenze;
 - i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- k) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- l) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- m) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al Comune;
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, in relazione alle manifestate esigenze della collettività, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;
- r) adotta le ordinanze previste dalla legge;
- s) adotta gli altri atti ad esso attribuiti dalle normative vigenti;

Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale e Direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti.
- g) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge in materia di sanità ed igiene pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti.

Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 38 - Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei Registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;

Art. 39 – Funzioni sostitutive e delegazioni del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore qualora lo ritenga opportuno per il buon funzionamento dell'azione amministrativa.
7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

Art. 40 – Di missioni e decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.
3. Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III - UFFICI E SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 41 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune di Farra di Soligo ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di massima accessibilità, curando l'estensione della fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e garantendone l'apertura ed il funzionamento, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei lavoratori, nonché dei disabili e delle categorie dei più deboli. A tal fine si avvarrà anche dei suggerimenti che l'associazionismo ed il volontariato potranno dare.
2. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e tenendo ad assicurare i più elevati livelli di efficienza. Il personale ad essi preposto opera con professionalità e responsabilità, garantendo la legalità, l'imparzialità e il giusto procedimento.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è flessibile per poter costantemente corrispondere ai programmi approvati dal Consiglio comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale. Il regolamento determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i predetti criteri e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e ai servizi comunali. In particolare, persegue il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
6. Gli obiettivi dell'Amministrazione comunale vengono perseguiti migliorando il grado di efficacia dell'attività svolta dalle unità operative e dai singoli dipendenti, in relazione alle responsabilità e alle funzioni attribuite.
7. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento.
8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.

CAPO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 42 - Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 43 - Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 44 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 45 - Direttore Generale

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 46 - Responsabili dei Servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco, agli assessori e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 47 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti

dalla qualifica da ricoprire.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 48 – Servizi pubblici

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi,
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal comune;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 49 – Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche o per la partecipazione ad una società di capitali non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 50 – Concessione a terzi

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

Art. 51 – Azienda Speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

Art. 52 - Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi, strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 50.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 53 – Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 54 – Principi di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 55 – Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 56 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
 - c) il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 57 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale .

6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 58 - Unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'unione con uno o più Comuni contermini alle condizioni e per le finalità previste dalla legge.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, delle formazioni intermedie e delle associazioni di categoria che esprimono a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica della Comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
3. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) presentazione da parte di ogni assessorato all'Assemblea delle associazioni, raggruppate per affinità di interesse, del bilancio preventivo e consuntivo, del piano programmatico previsionale delle attività da realizzare nell'anno amministrativo;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa;
 - f) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
3. Il Comune, ove lo ritenga opportuno, si avvale della collaborazione delle associazioni e del volontariato

per organizzare campagne di informazione sui diritti dei cittadini e campagne di ricerca, rilevamento e sondaggio per conoscere bisogni e opinioni della popolazione.

4. Il Comune contribuisce alla pubblicizzazione di attività e iniziative delle associazioni.
5. Il Comune riconosce la grande importanza sociale, culturale, ecologica, svolta da tutte le associazioni che operano nel nostro territorio comunale, ciascuna nel proprio specifico settore.
6. Riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumento di base per la conoscenza dei valori naturali artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali, anche in collaborazione con altre associazioni.
7. Il Comune può, inoltre, affidare alle Associazioni il coordinamento di particolari iniziative nell'ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico- ambientale dell'associazionismo locale.

Art. 61 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
 - a) presentare copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata od altra documentazione ritenuta equipollente dall'Amministrazione comunale relative alla costituzione; oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) lo statuto deve essere improntato ai principi della Costituzione italiana e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
 - c) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente;
 - d) non avere fini di lucro;
 - e) avere almeno dieci soci.

Art. 62 - Associazioni operanti a livello sovracomunale

1. Il Comune riconosce la validità dell'associazionismo e del volontariato operanti a livello sovracomunale, anche regionale o nazionale, nonché i loro statuti ed ordinamenti e, a tal fine:
 - a) ne provoca e ne valuta i pareri e le proposte inerenti i problemi nei settori di loro competenza, interessanti la comunità comunale;
 - b) consente loro il libero accesso agli atti amministrativi come per l'associazionismo ed il volontariato locali;
 - c) intrattiene rapporti attraverso le sezioni o rappresentanze locali, ove esistenti; comunque attraverso quelle operanti a livello intercomunale aventi competenza per il territorio del Comune.

CAPO II

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 63 - Istanze, petizioni-e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte intese a

sollecitare ed a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
3. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze e delle petizioni. Copia delle istanze e petizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative risposte va inviata ai Consiglieri comunali capigruppo.

Art. 64 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno sessanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, può essere sottoscritta da venti elettori della o delle frazioni interessate.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 65 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. Un'apposita commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato, sentito un relatore designato dai presentatori.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 66 - Diritto di intervento nel procedimento

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

Art. 67 - Impiego degli obiettori di coscienza

1. Il Comune di Farra di Soligo utilizza gli obiettori di coscienza particolarmente nei lavori relativi all'Ufficio Leva, nei servizi assistenziali e domiciliari, nel settore igienico- ambientale ed ecologico e nel settore culturale, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente il Comune provvede a stipulare apposita convenzione con il

Ministero della Difesa ai sensi delle disposizioni vigenti.

CAPO III

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 68 - Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono esclusi dal referendum:
 - a. lo statuto comunale;
 - b. le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - c. le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
 - d. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e. i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - f. le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) - dal dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune per il referendum consultivo e propositivo;
- dal trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune per il referendum abrogativo.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 69 - Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati per deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune e deve essere adeguatamente motivato;
4. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Art. 70 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni

di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabiliti in apposito regolamento.

Art. 71 - Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi il Sindaco, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, deve promuovere forme di consultazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 72 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 73 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione

comunale è in possesso, l'Amministrazione individua gli uffici presso i quali sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 74 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO

Art. 75 – Difensore civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.
4. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i membri del Comitato regionale di controllo;
 - c) gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del comune;
 - e) i ministri del culto.
7. Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
9. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio comunale può stabilire una indennità

di carica mensile onnicomprensiva.

10. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni o con la Comunità Montana. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

TITOLO VII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 76 – Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 77 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 78 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e di memorie in merito. Del deposito viene data ampia pubblicità con avviso affisso con congruo anticipo all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici e inviato alle associazioni regolarmente iscritte all'albo e alle forze sociali.
4. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
5. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 – Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 81 – Entrata in vigore

1. Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 82 – Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, rimangono in vigore, per la parte non in contrasto con la legge, gli articoli relativi dello statuto previgente.